



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CALÒ"
V.leM. UNGHERIA, 86 - 74013 GINOSA (TA)
tel.+390998245663- E-mail: TAIC82600L@istruzione.it – PEC: TAIC82600L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolacalo.edu.it - C.F. 90122060735

CIRCOLARE N. 134

**Al Personale
DOCENTE e ATA
ALLA RSU
AI RLS**

Oggetto: Prevenzione infezione covid-19: tutele dei lavoratori fragili ai sensi degli articoli n. 74 e n. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34(decreto rilancio).

Si porta a conoscenza del personale tutto dell'I.C. Calò di Ginosa che, per la tutela dei lavoratori fragili, la normativa richiamata in oggetto prevede le seguenti 2 opportunità:

- L'art. 74 ha esteso al 31 luglio 2020 la tutela già prevista fino al 30 aprile per i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - beneficiari dei diritti di cui alla Legge 104/1992 in condizione di gravità ,art 3 comma 3,
 - beneficiari dei diritti di cui alla di Legge 104/1992 senza condizione di gravità,art. 3 comma1, purché oncologici, immunodepressi o con necessità di relative cure.Il medico di famiglia è tenuto a specificare sul certificato di malattia gli estremi del verbale di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92, documento che dà origine alla possibilità di assentarsi precauzionalmente dal lavoro. Il codice nosologico che il medico di base deve apporre sul certificato attribuibile a questo stato di assenza per malattia è il V07. Il trattamento economico da garantire ai lavoratori assenti con certificazione di malattia in quanto lavoratori fragili è il medesimo riconosciuto ai lavoratori che subiscono un ricovero ospedaliero.
- L'art. 83 dispone l'avvio della "sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori, anche NON beneficiari di 104, maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità". Si precisa che nel

“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione.

Tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di fragilità possono ricorrere, su base strettamente volontaria, ad una delle due modalità:

- Per la prima, ai sensi dell’art.74, valida fino al 30 luglio, la scuola deve solo recepire il certificato medico telematico e avviare il periodo di malattia.
- Per la seconda, ai sensi all’art.83 DL n.34 invece, **entro 11 giugno**, i lavoratori dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente / medico del lavoro INAIL. La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto, TAIC82600L@pec.istruzione.it riportando in oggetto la dicitura “Richiesta visita INAIL”.

L’istanza dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità e da certificato del medico curante attestante le condizioni di fragilità.

N.B. Si rileva che le istanze dei Docenti saranno evase a partire dall’avvio in presenza del nuovo anno scolastico, solo in costanza di normativa.

Si allega:

- modulo richiesta visita INAIL/Medico Competente.

Ginosa, 1 giugno 2020

Il Dirigente Scolastico

F.to Prof.ssa Marianna Galli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993
n 39 Nota: ai sensi dell’art.6 co.2.1.412/91
non seguirà trasmissione dell’originale con
firma autografa*